



# **COMUNE DI MALNATE**

## **Provincia di Varese**

### **AREA ORGANIZZAZIONE**

#### **UFFICIO PERSONALE**

\*\*\*\*\*

### **DETERMINAZIONE**

**Determ. n. 103 del 25/02/2021**

**Oggetto: APPLICAZIONE CCNL DELL'AREA FUNZIONI LOCALI 2016-2018. ADEGUAMENTO TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE E LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ARRETRATI .**

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 37 in data 28 dicembre 2020 con il quale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera d) del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stata attribuita per l'anno 2021 al Segretario Generale la responsabilità dell'Area Organizzazione;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 173 del 17 dicembre 2020, di approvazione del PEG provvisorio per l'anno 2021;

DATO ATTO:

- che in data 17 dicembre 2020 è stato stipulato, in via definitiva, il CCNL del personale dirigente del comparto Funzioni Locali per gli anni 2016-2018;
- che il richiamato CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 7, comma 3, del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 13.7.2016, ivi compresi, pertanto, anche i segretari comunali e provinciali;

VISTA la Sezione IV del CCNL che definisce gli istituti applicabili ai segretari comunali e provinciali;

VISTI, in particolare:

- l'art. 106 che definisce la decorrenza e gli importi degli aumenti dello stipendio tabellare, stabilendo che, a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale

riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare

- l'art. 107 che ridetermina l'ammontare della indennità di posizione spettante ai segretari comunali e provinciali con decorrenza dal 1° gennaio 2018;

RITENUTO necessario provvedere

- all'adeguamento della retribuzione tabellare negli importi mensili lordi indicati all'art. 106 per i Segretari Comunali;
- all'adeguamento della indennità di posizione in godimento applicando l'aumento previsto all'art. 107;
- alla corresponsione degli arretrati spettanti a seguito della applicazione del nuovo CCNL come definiti nell'allegato del presente provvedimento;

DATO ATTO che, con la presente determina, si provvede esclusivamente all'applicazione degli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.L.gs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO, in particolare, l'art. 107 del D.L.gs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il bilancio di previsione esercizio 2021 residui passivi;

#### DETERMINA

- 1) DI PRENDERE ATTO che in data 17 dicembre 2020 è stato definitivamente sottoscritto il C.C.N.L. del personale dirigente del Comparto Funzioni Locali per il periodo 2016-2018, i cui effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione;
- 2) DI DARE ATTO che i valori stipendiali annui lordi sono rideterminati con decorrenza dal 01 gennaio 2016, dal 01 gennaio 2017, dal 01 gennaio 2018 e, a regime, dal 01 gennaio 2021 (conglobamento IVC), secondo le modalità stabilite per i Segretari Comunali e Provinciali dall'art. 106 (segretario comunale) del CCNL;
- 3) DI QUANTIFICARE, impegnare e contestualmente liquidare al segretario Comunale in servizio ed a quelli cessati dal servizio, gli emolumenti arretrati maturati per l'importo complessivo di euro 8.108,17 oltre oneri riflessi, come dettagliato nell'allegato, calcolati tenendo in considerazione il periodo di effettivo servizio prestato, in applicazione delle disposizioni di legge o contrattuali in materia, e conteggiando il conguaglio sui compensi per tredicesima;
- 4) DI DARE ATTO che la spesa per la liquidazione degli emolumenti arretrati e degli oneri riflessi trovano imputazione nel bilancio di previsione esercizio 2021 residui passivi, cap. 11 imp. n. n. 1317/2016, n. 1340/2017, n. 906/2018, n. 923/2019 e n. 1272/2020, cap. 12 imp. n. 1318/2016, n. 1341/2017, n. 1026/2018, n. 926/2019 e n. 878/2020, e cap. 35 imp. n. 1319/2016, n. 1027/2018, n. 930/2019 e n. 879/2020.

*Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.*

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area  
(TALDONE MARGHERITA)  
con firma digitale**